



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA

Ordinanza N. **459**

In data **30/11/2020**

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente recante ulteriori misure per il contrasto della malattia covid-19, a tutela della salute pubblica con decorrenza dal 01 DICEMBRE e fino al perdurare della permanenza nella "zona arancione" di cui al DPCM del 03/11/2020, all'art.1 decreto del Ministero della Salute 27/11/2020 ed allegato 2 del medesimo decreto. Autorizzazione commercio ambulante e a posto fisso, ivi compreso il mercato settimanale su area pubblica ai sensi del D.Lgs. n.114/98 e s.m.i. e Legge Regionale n.18/1999 con prescrizioni. Revoca Ordinanza n. 336 del 12.11.2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 26 del 1° febbraio2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Visti - il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;

- l'Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 79 del 23/10/2020;

- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 - Edizione straordinaria.

Vista l'Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 80 del 25/10/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020" in vigore dal 26.10.2020;

Visto l'ultimo DPCM del 03/11/2020 che prevede misure volte al contrasto della malattia da Covid-19 secondo 3 distinti scenari;

Considerato che il Decreto del Ministero della Salute ha emanato giorno 27/11/2020 in seguito al DPCM del 03/11/2020, all'allegato 2 contempla la Regione Calabria tra i territori a cui applicare lo scenario di criticità "Zona Arancione";

Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto che questo Ufficio sta provvedendo in questi giorni all'adozione di misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avuto riguardo all'assunzione di provvedimenti atti a prevenire qualunque forma di assembramento di persone, in linea con i DD.PP.CC.MM.;

Vista la propria Ordinanza n. 336 del 12.11.2020 con la quale è stato disposto per necessità di dover intervenire, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di

provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19 tra la cittadinanza, nello specifico predisporre dal 10/11/2020, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo DPCM citato e fino al perdurare delle misure previste per la "zona rossa":

- a) lo svolgimento del mercato settimanale consentito ai soli esercenti che trattano la categoria merceologica alimentare;
- b) la prescrizione di precise misure per lo svolgimento del commercio di che trattasi;

Ravvisata l'esigenza alla luce della recente ordinanza del Ministero della Salute citata, di dare la possibilità di intervenire nell'ambito del mercato settimanale estendendo anche agli esercenti che trattano merce non alimentare, nel rispetto delle normative sopra richiamate;

Atteso che in ragione della circostanza che in atto l'attuale carenza organica di personale, avuto riferimento al servizio di Polizia municipale, non consente un'efficace azione di controllo atto a prevenire forme di assembramento nell'area mercatale, nelle zone del territorio comunale ove si svolge negli altri giorni il commercio su area pubblica ambulante e a posto fisso ai sensi del D.lgs 114/98 e s.m.i. e per l'effetto, non potendo garantire presidi sull'intera estensione dell'area mercatale, si ritiene indispensabile autorizzare i commercianti al fine di garantire il lavoro quale fonte di guadagno per le famiglie considerato il periodo di difficoltà casa COVID -19 con l'adozione di prescrizioni , quali misure coerenti con l'impostazione e con gli obiettivi dei D.P.C.M. sopra citati ed in particolare dell'ultimo del 03.11.2020 in vigore dal 06.11.2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, e che quivi si intendono riportate, con effetto dal 01/12/2020 e fino alla permanenza nella "zona arancione" di cui al DPCM del 03/11/2020 e Decreto del Ministero della Salute 27/11/2020, in aggiunta a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali quanto segue:

Si autorizza il commercio ambulante e a posto fisso sia di generi alimentare che non alimentari , ivi compreso il mercato settimanale su area pubblica, ai sensi del D.Lgs. n.114/98 e s.m.i. e Legge Regionale n.18/1999 con le seguenti prescrizioni, dalle ore 6,00 alle ore 18,00 , con le seguenti prescrizioni “da autocertificare” da parte del singolo commerciante, ai sensi della Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed esibire al controllo delle forze dell'ordine :

- a) la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico;
- b) di non essere positivo/a al COVID19;
- c) l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 o sottoposte alla misura di quarantena;
- d) di non effettuare alcuna vendita in presenza di una propria temperatura corporea superiore ai 37,5°;
- e) di essere in buono stato di salute e di non avvertire alcun sintomo attribuibile a una possibile affezione da COVID-19 (temperatura superiore a 37,5, tosse secca, spossatezza, dissenteria, alterazioni del gusto e/o olfatto, forti dolori cervicali, difficoltà respiratorie ecc...);
- f) di essere consapevole che il distanziamento dal mezzo da parte dei clienti, pur attraverso la protezione di appositi DPI, dovrà avere la distanza di sicurezza non inferiore ad 1 metro, che il titolare si assume l'onere di garantire.
- g) di essere a conoscenza di non poter nessun cliente accedere al mezzo o struttura amovibile se sprovvisto/a del dispositivo di protezione (mascherina chirurgica) salvo che la stessa non sia fornita dalla commerciante stesso;
- h) l'accesso alla struttura non è consentita ad eventuali accompagnatori e che la permanenza, all'interno

- del mezzo o struttura sarà limitata al tempo necessario al periodo di vendita autorizzato.
- i) di avere effettuato la pulizia e sanificazione preventiva del veicolo marca di proprietà della Ditta in data che è possibile dimostrare alle forze dell'ordine;
 - j) di demandare ogni responsabilità relativa all'ingresso e collocazione nei posteggi, ai commercianti autorizzati al mercato settimanale del settore alimentare e non alimentare, tenuto conto della carenza organica di personale al servizio di Polizia municipale impegnata con le notifiche di quarantena e controlli sul Covid-19 e della loro disponibilità a tale incombenza.

DISPONE

- 1) La revoca dell'Ordinanza n. 336 del 12.11.2020;
- 2) Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito web e i canali social dell'Ente al fine di rendere massima diffusione della stessa. La stessa potrà essere aggiornata qualora si rendesse necessario a seguito di nuova valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e nazionale.
- 3) Di trasmettere copia della presente ordinanza per le rispettive competenze:
 - alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
 - al Commissariato di PS- Villa San Giovanni
 - alla locale stazione dei Carabinieri di Bagnara Calabria
 - all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
 - al Corpo Polizia Municipale di Bagnara Calabria
 - al Responsabile UOC 4.
 - al Responsabile ufficio Covid -19 dell'ente

DEMANDA

Al Servizio della Polizia Locale l'organo preposto alla vigilanza ed al controllo circa l'adempimento della presente Ordinanza;

AVVERTE CHE:

- il mancato rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, comporterà le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 in premessa citato;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 30/11/2020

Il Sindaco
Rag. Gregorio Giuseppe Frosina